ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 15 MARZO 1983 [1]

Ferriere di Roè Volciano Spa contro Commissione delle Comunità europee

Causa 234/82 R

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione dell'esecuzione di un provvedimento che infligge un'ammenda — Presupposti — Prestazione della cauzione — Obbligo di costituire una garanzia bancaria che non consente di evitare il danno che deriverebbe dall'esecuzione del provvedimento — Sospensione giustificata

(Trattato CEE, art. 39, regolamento di procedura, art. 86, § 2)

I presupposti della sospensione dell'esecuzione di un provvedimento con cui la Commissione ha inflitto un'ammenda ad un'impresa siderurgica sussistono, senza che sia necessario subordinarla alla previa prestazione di una cauzione, qualora vi siano fondati motivi per ritenere che l'obbligo di costituire una garanzia bancaria per ottenere la sospensione non consentirebbe alla richiedente di evitare il danno che deriverebbe dall'esecuzione del provvedimento impugnato, in attesa della pronunzia della sentenza nella causa principale, in particolare qualora, date le sue ridotte dimensioni, l'impresa richiedente possa incontrare delle difficoltà nel procurarsi il credito necessario e, tenuto conto del fatto ch'essa lavorava unicamente per conto terzi, l'importo dell'ammenda, calcolato forfettariamente per tonnellata, possa costituire un onere più gravoso per essa che per un'impresa che realizza da sola l'intero valore aggiunto della produzione di cui trattasi.

Nel procedimento 234/82 R

FERRIERE DI ROÈ VOLCIANO SPA, con sede in Roè Volciano, via Garibaldi 24, con l'avv. Fabrizio Massoni, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. A. Elvinger, 15, Côte d'Eich,

richiedente,

contro

1 — Lingua processuale: il francese.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 200, rue de la Loi, B-1049 Bruxelles, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 13 agosto 1982, relativa ad un'ammenda inflitta alla richiedente in forza dell'art. 58 del Trattato CECA,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

I — Gli antefatti

Tenuto conto dell'andamento del mercato e della situazione dell'industria siderurgica, la Commissione istitutiva, con decisione generale 31 ottobre 1980, n. 2974/80/CECA (GU L 291, pag. 1), un sistema di sorveglianza e di quote di produzione da applicarsi per il periodo 1° novembre 1980 — 30 giugno 1981, ma tuttora in vigore con talune modifiche, apportate in particolare con la decisione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA (GU L 180, pag. 1), a sua volta modificata dalla decisione 23 settembre 1981, n. 2804/81/CECA (GU L 278, pag. 1).

In base all'art. 4 della decisione n. 1831/81/CECA, la Commissione fissa quote trimestrali di produzione per varie categorie di prodotti. A norma degli artt. 6-10, tali quote sono fissate, per ciascuna impresa, in base alle produzioni di riferimento della stessa impresa e mediante applicazione alle produzioni di riferimento di tassi di riduzione. Ai sensi dell'art. 5, la Commissione comunica a ciascuna impresa le sue produzioni di riferimento e le sue quote di produzione risultanti dall'applicazione dei tassi di riduzione.

Con lettera 6 agosto 1981, la Commissione comunicava alla richiedente le sue produzioni di riferimento e le sue quote di produzione di vari prodotti siderurgici per il terzo trimeste 1981.

Con decisione 13 agosto 1982, n. 1191(5)/82/CECA, la Commissione constatava che la richiedente aveva superato di 1012 tonnellate la quota di produzione relativa ai prodotti delle categorie V (tondi per cemento armato) e VI (ac-

ciai mercantili) attribuitale per il terzo trimeste 1981 e le infliggeva per questo motivo un'ammenda di 75 900 (settantacinquemila novecento) ECU, pari a 100 284 393 (cento milioni duecentottantaquattromila trecentonovantatré) lire, L'ammenda doveva essere pagata entro due mesi dalla notifica della decisione e, in caso di mora, sarebbe stata maggiorata dell'1 % per ogni mese iniziato. Questa decisione veniva notificata alla richiedente verso il 25 agosto 1982.

Si deve aggiungere che, con lettera 17 agosto 1981, la Commissione informava la richiedente di essere disposta, nel caso in cui la decisione con la quale era stata inflitta l'ammenda fosse impugnata dinanzi alla Corte di giustizia, a differirne l'esecuzione purché venisse prestata una garanzia bancaria per l'eventuale pagamento dell'ammenda maggiorata, se del caso, degli interessi di mora.

Il 17 settembre 1982 la richiedente proponeva, in forza dell'art. 33 del Trattato CECA, un ricorso per l'annullamento della decisione 13 agosto 1982 con la quale le era stata irrogata l'ammenda. Questa causa è pendente dinanzi alla Corte.

II — La fase scritta

Con atto depositato nella cancellereria della Corte il 22 febraio 1983, la *richiedente* ha chiesto, in forza dell'art. 39, 2° comma, del Trattato CECA e dell'art. 83, § 1, del regolamento di procedura, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione n. 1191(5)/82/ CECA.

Nell'istanza la richiedente fa presente di aver proposto ricorso per l'annullamento della suddetta decisione, ma di non essere in grado di fornire la garanzia bancaria alla quale la Commissione subordina la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata. Per corroborare le sue asserzioni, la richiedente produce copia di lettere ch'essa ha scambiato con due istituti di credito.

Nelle osservazioni depositate nella cancelleria della Corte il 2 marzo 1983 la Commissione, *resistente,* ha concluso che la Corte voglia respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione della decisione 13 agosto 1982, presentata dalla richiedente, e riservare le spese processuali.

A sostegno delle sue conclusioni la resistente deduce, in sostanza, che la necessità di concedere la sospensione non è stata resa plausibile con mezzi di fatto e di diritto.

La richiedente non avrebbe dimostrato il fumus boni juris del ricorso. Pur non considerandosi tenuta, nell'ambito del procedimento sommario, a dimostrare la fondatezza della decisione impugnata, la resistente aggiunge che questa fondatezza risulta già dai documenti ch'essa ha depositato nell'ambito del procedimento ordinario.

La resistente sostiene inoltre che la richiedente non dimostra che il provvedimento sollecitato è necessario per evitare un danno grave e irreparabile. Anche se i documenti prodotti dalla richiedente dimostrassero che essa non può ottenere una garanzia bancaria, ciò non consenti-

rebbe di concludere che il pagamento dell'ammenda costituirebbe, nella fase attuale del procedimento ordinario, un danno grave e irreparabile, tanto più che la richiedente non si è ancora avvalsa della facoltà di chiedere alla Commissione la rateizzazione del pagamento dell'ammenda.

In diritto

1 Ai termini dell'art. 39 del Trattato CECA, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte non hanno effetto sospensivo. Tuttavia la Corte, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata e prescrivere qualsiasi altro provvedimento provvisorio necessario.

2 La richiedente ha chiesto che venga ordinata la sospensione dell'esecuzione della decisione 13 agosto 1982, con la quale le è stata inflitta l'ammenda di 75 900 (settantacinquemila novecento) ECU, pari a lire 100 284 393 (cento milioni duecentottantaquattromila trecentonovantatré). Sebbene la Commissione chieda il rigetto dell'istanza, dalle sue osservazioni scritte e orali emerge ch'essa non si oppone alla concessione della sospensione richiesta, a condizione che la richiedente costituisca una cauzione bancaria a garanzia dell'eventuale pagamento dell'ammenda aumentata, se del caso, degli interessi di mora. Questo atteggiamento della Commissione è consono ad una linea di condotta adottata nel 1981 e che può considerarsi giustificata, salvo restando, se necessario, l'esame di motivi particolari che possano imporre una linea di condotta diversa in determinati casi.

3 La richiedente intende ottenere la sospensione richiesta senza dover costituire una cauzione. Essa sostiene di non essere in grado di fornire tale garanzia e produce talune dichiarazioni che inducono ad ammettere la veridicità di questa asserzione.

4 Dalle osservazioni scritte e orali delle parti emerge che la ricevibilità dell'istanza di provvedimenti provvisori in esame non è contestata e che il ricorso solleva questioni di diritto e di fatto le quali consentono di concludere che le

circostanze di diritto richiamate nell'atto introduttivo e nell'istanza suddetta soddisfano le condizioni stabilite dall'art. 83, § 2, del regolamento di procedura.

5 È peraltro assodato che la richiedente è un'impresa trasformatrice di piccole dimensioni che sopporta pesanti oneri finanziari e che nel periodo di cui trattasi lavorava unicamente per conto di altre imprese siderurgiche. La resistente ha ammesso che il caso di specie ha, per questi motivi, caratteristiche eccezionali.

6 Questi elementi consentono di concludere che la costituzione di una garanzia bancaria presenta per la richiedente particolari difficoltà poiché spesso è molto difficile per un'impresa di piccole dimensioni ottenere il credito necessario. D'altra parte, risulta opportuno prendere in considerazione nell'ambito del procedimento sommario, a favore della sospensione della decisione impugnata, il fatto che non si può escludere che l'importo dell'ammenda, calcolato forfettariamente per tonnellata a norma dell'art. 12 della decisione n. 1831/81/CECA, rappresenti, per un'impresa trasformatrice che interviene solo in misura limitata nel processo produttivo, un onere più gravoso di quanto non lo sia per un'impresa che realizza da sola l'intero valore aggiunto della produzione considerata.

7 Vi sono, pertanto, validi motivi di credere che l'obbligo di costituire una garanzia bancaria per ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione con cui è stata irrogata l'ammenda non consentirebbe alla richiedente di evitare il danno che risulterebbe dall'esecuzione della suddetta decisione nelle more del giudizio ordinario.

8 Di conseguenza, sussistono i presupposti della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata e la sospensione non va subordinata, nel caso di specie, alla previa costituzione di una cauzione.

9 Nell'attuale fase del procedimento è opportuno riservare le spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

pronunziandosi in via provvisoria,

così provvede:

1° **L'esecuzione dell'art. 2 della decisione della Commissione 13 agosto 1982, con cui è stata inflitta un'ammenda alla richiedente, è sospesa fino alla pronunzia nel merito.**

2° **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 15 marzo 1983

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

J. Mertens de Wilmars